INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI DEL 1995 E ULTERIORI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI PRECEDENTI ALLUVIONI

Art. 15-sexies

Trasferimento del patrimonio edilizio di Monterusciello al comune di Pozzuoli

Il patrimonio edilizio costituito dal nuovo insediamento di Monterusciello-Pozzuoli, realizzato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, provvisoriamente gestito dall'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e' ceduto a titolo gratuito al comune di Pozzuoli nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Al comune di Pozzuoli sono trasferite, altresi', le aree gia' espropriate ai sensi delle disposizioni citate; sono altresi' cedute, parimenti a titolo gratuito, le urbanizzazioni primarie e secondarie. La consegna dei beni e' effettuata dal Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la realizzazione dei primi necessari interventi di manutenzione per l'eventuale copertura dei primi oneri indispensabili per l'avvio della gestione dell'insediamento di cui al comma 1, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonche' per il loro completamento e per il ripristino delle deficienze costruttive del patrimonio edilizio accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' per l'onere derivante dal contenzioso, il Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasferisce al comune di Pozzuoli la disponibilita' finanziaria residuale di lire 20 miliardi, proveniente dagli stanziamenti di legge stabiliti in favore della popolazione puteolana colpita dal bradisismo del 1983, giacente sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel medesimo termine l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli e' tenuto a rendere il conto della propria gestione, per l'anno 1996, al comune di Pozzuoli e a trasferire al medesimo gli eventuali utili maturati nell'intera gestione. Per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea e dal terremoto del 1980, di cui all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, nonche' per la corresponsione delle indennita' di espropriazione dei fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumita', il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire al comune di Pozzuoli gli stanziamenti indicati nella tabella D della legge 23

dicembre 1994, n. 725, e nella tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Pozzuoli un mutuo ventennale nel limite massimo di lire 100 miliardi con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere valutato in lire 16 miliardi per il 1997 e in lire 11 miliardi a partire dal 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il comune di Pozzuoli provvede alla gestione del patrimonio di cui al comma 1, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando prioritariamente l'attuazione della disciplina degli indennizzi e l'assegnazione di alloggi con le modalita' previste dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984, e la sistemazione alloggiativa delle famiglie senza tetto. Gli eventuali utili di gestione del patrimonio di cui al comma 1 sono utilizzati dal comune di Pozzuoli per la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio del centro storico, tesi alla mitigazione del rischio sismico e bradisismico.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1996, non più in vigore dal 10 gennaio 1997 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni
Estremi	Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-delle-zone-colpite-da-eccezionali-eventi/art-15-sexies-trasferimento-del-patrimonio-edilizio-di-monterusciello-al-comune-di/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it